SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1995, n. 166.

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stato emanato il regolamento recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere con ulteriori distinti regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 12, commma 1, lettere *a), b), d), e)* ed *e-bis)*, del suddetto decreto-legge;

Riconosciuta la necessità di regolamentare, in primo luogo, l'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto-legge;

Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Ritenuto di dover espungere dall'art. 8 dello schema di provvedimento sottoposto al parere del Consiglio di Stato la disposizione che attribuisce all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni l'attività di accreditamento dei laboratori di prova e di riconoscimento di organismi tecnici in quanto non conforme alla normativa comunitaria in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.

Uffici ausiliari

1. Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

2. Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro può avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti.

Art. 2.

Uffici centrali

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si articola in uffici centrali ed uffici circoscrizionali;

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) la Direzione generale per gli affari generali e per il personale;

c) la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni;

d) la Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze;

e) la Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi;

f) l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Segretariato generale

1. Il segretario generale, in esecuzione delle direttive impartite dal Ministro per l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo:

a) coordina l'attività delle direzioni generali e dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e, a tal fine, può richiedere documenti, notizie ed informazioni ai rispettivi dirigenti;

b) vigila sull'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministro ai sensi della lettera *a)* dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) esprime le proprie valutazioni sulle proposte formulate dai dirigenti generali;

d) organizza la presenza del Ministero nelle sedi comunitarie ed internazionali, d'intesa con il gabinetto del Ministro;

e) provvede alla raccolta ed al coordinamento dei dati e degli elementi necessari per l'elaborazione delle relazioni periodiche al Parlamento previste dalle vigenti disposizioni;

f) svolge le funzioni di relazione con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

g) garantisce l'unità di azione dell'amministrazione, anche per gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse finanziarie, umane, strumentali e dei sistemi informatici;

h) provvede alla raccolta delle pratiche riservate su richiesta dei Ministeri dell'interno e della difesa;

i) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'istituto postelegrafonici;

l) coadiuva il Ministro nell'esercizio delle sue funzioni in materia di emissioni filateliche e di carte-valori postali;

m) sovrintende all'attività della biblioteca, del centro di documentazione e del museo storico.

2. Gli uffici di supporto all'attività del segretario generale, alla cui articolazione si provvede secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, costituiscono il Segretariato generale.

Art. 4.

Direzione generale per gli affari generali e per il personale

1. La Direzione generale per gli affari generali e per il personale:

a) collabora con il Ministro nella definizione degli obiettivi e degli indirizzi dell'amministrazione del personale;

b) svolge le funzioni relative al reclutamento del personale, al trattamento giuridico ed economico, alla gestione della mobilità, al trattamento di quiescenza, al contenzioso relativo al personale e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, coordinando l'attività di contrattazione;

c) raccoglie e predispone, sulla base delle indicazioni delle singole direzioni generali e dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, gli elementi per la formazione del bilancio del Ministero e provvede alla gestione dei relativi capitoli per la parte non direttamente assegnata dal Ministro a ciascuna direzione generale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

d) ha alle sue dipendenze gli uffici del cassiere centrale, del consegnatario, dell'agente contabile e dell'ufficiale rogante;

e) svolge funzioni di coordinamento con amministrazioni, enti e società, in materia di attività sociali;

f) cura la segreteria degli organi collegiali del Ministero e delle commissioni consultive istituite dal Ministro, ad eccezione della segreteria del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

1. La Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni:

a) predispone gli atti di concessione e le relative convenzioni ovvero rilascia le concessioni, licenze, autorizzazioni e certificazioni di propria competenza;

b) coordina l'attività degli uffici periferici volta al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, nonché alle relative verifiche;

c) esercita, sia a livello centrale che attraverso gli uffici periferici, le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi da parte dei concessionari;

d) formula disciplinari di gara per i servizi gestiti in regime di concorrenza;

e) compie gli atti di gestione amministrativo-contabile attinenti alle concessioni, curando, d'intesa con il cassiere centrale del Ministero, l'acquisizione dei canoni;

f) svolge l'attività tecnica inerente alle concessioni, assegnando le frequenze e vigilando sul rispetto delle modalità tecniche contenute nelle concessioni ed autorizzazioni nonché nei contratti di programma e di servizio;

g) autorizza la connessione alla rete pubblica delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati di omologazione;

h) approva i piani di sviluppo ed esecutivi delle concessionarie e le relative modifiche;

i) partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

Art. 6.

Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze:

a) predispone il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni;

b) in applicazione del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle frequenze a livello nazionale e vigila sulla loro attuazione;

c) espleta direttamente il controllo delle emissioni radioelettriche, assicurando una corretta gestione dello spettro-radio, per ottimizzarne l'utilizzazione nonché ai fini della mutua compatibilizzazione radioelettrica, avvalendosi di idonei sistemi informativi e di elaborazione;

d) coordina l'attività tecnica di controllo dello spettro radioelettrico espletata dagli uffici periferici;

e) collabora alla definizione degli aspetti tecnici delle concessioni, delle autorizzazioni e delle convenzioni in materia radioelettrica nonché dei contratti di programma e di servizio;

f) partecipa, per la parte di competenza, alla stesura delle norme e regole tecniche per l'omologazione degli apparati e per la regolamentazione dei servizi;

g) esprime i pareri tecnici per il rilascio delle licenze e delle omologazioni e autorizzazioni di apparati radioelettrici e relative certificazioni di propria competenza;

h) coadiuva il Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo affidate in materia radiotelevisiva, nell'ambito del monitoraggio tecnico dei programmi trasmessi;

i) collabora con gli organismi internazionali preposti alla pianificazione e alla regolamentazione delle radiofrequenze nonché alla redazione della normativa internazionale del settore radioelettrico.

Art. 7.

Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi

1. La Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi:

a) predispone i contratti di programma e di servizio con gli enti e le società vigilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) svolge le funzioni di vigilanza e controllo previste dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti di programma e di servizio;

c) elabora le metodologie per la definizione delle tariffe ed il loro periodico aggiornamento, verificando l'andamento dei costi di gestione e delle reti e dei servizi affidati in concessione;

d) definisce i livelli di qualità dei servizi e ne controlla il rispetto secondo le procedure fissate nei contratti di programma e di servizio;

e) cura, sulla base degli indirizzi emanati dal Ministro, gli adempimenti oggetto delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di qualità dei servizi resi al pubblico e di tutela degli utenti;

f) formula proposte per il recepimento e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e l'adeguamento della normativa interna alla regolamentazione internazionale dei servizi postali e di telecomunicazioni;

g) promuove ed attua studi, anche comparatistici, circa le prospettive di evoluzione dei settori delle poste e delle telecomunicazioni;

h) partecipa ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali di normazione per la parte di propria competenza.

Art. 8.

Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

1. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni:

a) predispone ed adotta specifiche norme e regole tecniche per il collaudo e l'omologazione degli apparati di reti e delle apparecchiature terminali e rilascia i rapporti di prova, gli attestati di conformità e i certificati di omologazione di propria competenza;

b) concorre alla definizione degli standards di qualità dei servizi, delle linee guida per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei servizi e dei contratti di programma;

c) effettua studi e ricerche scientifiche anche connessi ai compiti affidatigli;

d) coordina i programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nel settore delle poste, delle telecomunicazioni e della tecnologia dell'informazione;

e) partecipa alle attività degli organismi nazionali ed internazionali di normazione tecnica in materia di poste e telecomunicazioni, promuovendo la partecipazione nazionale;

f) organizza corsi e seminari di formazione e specializzazione professionale del personale del Ministero e promuove lo svolgimento di corsi post-universitari di alta specializzazione tecnica tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

g) gestisce i laboratori di prova del Ministero, nonché i sistemi e gli impianti necessari per svolgere i compiti di istituto e fornisce il supporto all'attività ministeriale di vigilanza e di controllo;

h) svolge attività diretta a certificare la qualità di aziende manifatturiere ed i relativi prodotti nei settori di competenza, anche in base a collaborazioni ed intese con organismi del settore;

i) certifica in merito alla compatibilità elettromagnetica e alla protezione e sicurezza dell'utenza, del personale e degli apparati;

l) effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche ed economiche per conto di organismi pubblici e privati.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'ordinamento dell'Istituto, per quanto non previsto dal comma precedente, continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti.

Art. 9.

Uffici circoscrizionali

1. Sono uffici periferici del Ministero gli uffici di controllo delle concessioni, delle autorizzazioni e delle emissioni radioelettriche aventi le seguenti circoscrizioni territoriali:

a) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;

b) Liguria con sede a Genova;

c) Lombardia con sede a Milano;

d) Veneto con sede a Venezia;

e) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;

f) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

g) Emilia-Romagna con sede a Bologna;

h) Toscana con sede a Firenze;

i) Marche, Umbria con sede ad Ancona;

l) Lazio con sede a Roma;

m) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;

n) Sardegna con sede a Cagliari;

o) Campania con sede a Napoli;

p) Puglia e Basilicata con sede a Bari;

q) Calabria con sede a Reggio Calabria;

r) Sicilia con sede a Palermo.

2. Gli uffici già dipendenti dai circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, addetti a compiti di controllo delle concessioni di telecomunicazioni, ovvero di controllo delle emissioni radioelettriche, aventi sede in località diverse da quelle indicate nel comma 1, restano nelle sedi attuali alle dipendenze dell'ufficio circoscrizionale territorialmente competente.

Art. 10.

Competenze degli uffici circoscrizionali

1. Agli uffici circoscrizionali sono preposti funzionari con qualifica di dirigente e sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la verifica degli standards di qualità degli impianti e delle reti e della loro corretta gestione e realizzazione;

b) il controllo tecnico della qualità e disponibilità dei servizi attraverso l'analisi ed il rilievo dei relativi indicatori;

c) le verifiche tecniche delle concessioni telefoniche ad uso privato e delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;

d) la gestione dei rapporti con gli utenti ed i reclami;

e) il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire impianti telefonici interni;

f) l'esecuzione del controllo amministrativo, contabile e gestionale delle concessionarie di telecomunicazioni;

g) il rilascio delle licenze di esercizio per stazioni radio navali e di aeromobili, dei certificati RTF, delle autorizzazioni di competenza, dei nulla osta per le antenne di ricezione per la radiodiffusione via satellite, delle concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatori, delle autorizzazioni di ascolto SWL;

h) l'esame per il rilascio dei certificati RTF e delle patenti per radioamatori;

i) l'effettuazione di ispezioni e collaudi a stazioni di aeromobili e navi nonché la protezione delle radiocomunicazioni dei servizi pubblici essenziali;

l) il controllo tecnico ed amministrativo sull'esclusività delle radiocomunicazioni;

m) il controllo tecnico per l'individuazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di interferenze radioelettriche e per l'esame delle interferenze elettriche;

n) l'esecuzione su disposizione dell'autorità giudiziaria, dei controlli sulle radiocomunicazioni;

o) lo svolgimento dell'attività di supporto per gli organi giudiziari;

p) lo svolgimento degli adempimenti relativi ai controlli dei programmi radiotelevisivi per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Restano in ogni caso attribuite agli uffici circoscrizionali di cui al presente articolo tutte le competenze dei reparti III degli ex circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e relative dipendenze, nonché dei reparti V, VI, VII e VIII addetti al controllo concessioni della cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 11.

Attribuzione di incarichi particolari

1. Il Ministro, con proprio decreto, può attribuire incarichi particolari o compiti ispettivi a dirigenti generali non preposti a singole direzioni generali.

Art. 12.

Procedure contrattuali

1. Il segretario generale, ciascuna Direzione generale e l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alle quote di bilancio assegnate dal Ministro ai sensi della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedono in materia di contratti per forniture, lavori e servizi, predisponendo i relativi disciplinari di gara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1995
Atti di Governo registro n. 95, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1933, n. 546: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Nota all'art. 3.

— Si riporta il testo degli articoli 6, comma 1, 12 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: «Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche)* — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71:

«Art. 12 *(Ordinamento del Ministero)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella *A*, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella *A*. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sensito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1».

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedasi nota all'art. 3.

95G0205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 gennaio 1995, n. 167.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 20 dicembre 1971 riguardante il conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1969, n. 1023 (concernente le scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica che hanno facoltà di affidare incarichi di insegnamento di materie non militari a docenti civili) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari al fine di stabilire i criteri e le modalità per la scelta dei docenti stessi;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della richiamata legge n. 1023;

Ritenuta la necessità di integrare l'art. 8, comma 1, lettera *B)*, del citato decreto interministeriale;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento a livello di scuole secondarie, previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *B)*, del decreto interministeriale 20 dicembre 1971, è così integrato:

«5) personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 gennaio 1995

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Per il testo vigente dell'art 8 del D.M 20 dicembre 1971 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 del D.M. 20 dicembre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 8. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Ministro per la difesa su proposta dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) *a livello universitario e post-universitario.*

1) già incaricati presso le scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;

2) professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;

3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;

4) liberi docenti,

5) magistrati;

6) già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;

7) cultori della materia.

B) *a livello scuola secondaria:*

1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti della Marina e Aeronautica militare;

2) insegnanti forniti di abilitazione;

3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;

4) già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria;

5) *personale estraneo all'Amministrazione, provvisto del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica.*

A parità di merito e titoli la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale».

95G0203

DECRETO 3 gennaio 1995, n. **168.**

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 12 agosto 1972 riguardante i criteri e modalità per la scelta e la retribuzione del personale civile insegnante presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484 (concernente le scuole, istituti ed enti dell'Esercito che hanno facoltà di affidare incarichi di insegnamento di materie non militari a docenti civili) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano adottate norme regolamentari al fine di stabilire i criteri e le modalità per la scelta dei docenti stessi;

Visto il decreto interministeriale 12 agosto 1972, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1484/1965;

Ritenuta la necessità di integrare l'art. 1, comma 1, lettera *B,* del citato decreto interministeriale;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 939/D-IV/2 dell'11 aprile 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento a livello di scuole secondarie, previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *B*, del decreto interministeriale 12 agosto 1972, è così integrato:

«5) personale estraneo all'Amministrazione, ivi compresi gli insegnanti di madre lingua, provvisto del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti dell'Esercito».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 gennaio 1995

Il Ministro della difesa
PREVITI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1995
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1972 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 12 agosto 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 ottobre 1973), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti dell'Esercito sono conferiti dal Ministero della difesa su proposta del comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato, secondo il seguente ordine di preferenze:

A) *a livello universitario e post-universitario:*

1) gli incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito;

2) professori di ruolo delle università e istituti di istruzione superiore;

3) ternati in concorsi a cattedre universitarie o liberi docenti confermati;

4) liberi docenti;

5) magistrati;

6) già incaricati presso le università, istituti di istruzione superiore;

7) cultori della materia.

B) *a livello scuola secondaria:*

1) già incaricati presso scuole, istituti ed enti dell'Esercito;

2) insegnanti forniti di abilitazione;

3) personale civile dell'amministrazione dello Stato con precedenza per i dipendenti civili della Difesa;

4) già incaricati presso istituti e scuole di istruzione secondaria;

5) *personale estraneo all'Amministrazione, ivi compresi gli insegnanti di madre lingua, provvisto del titolo di studio, richiesto per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria per la materia oggetto del conferimento dell'incarico, ovvero di titoli culturali o professionali che assicurino una comprovata esperienza, secondo le valutazioni espresse al riguardo da parte dei comandi delle scuole, istituti ed enti dell'Esercito.*

A parità di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.

Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnalerà il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, allo stato maggiore Esercito, il quale accertato che il personale segnalato abbia i requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, darà il preventivo benestare.

Ottenuto tale benestare, il citato comandante provvederà alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa».

95G0204

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere essiccato in forno dagli U.S.A.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/423/CEE del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried);

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validità della decisione anzidetta successivamente al 1° aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried), di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere lavorato presso le segherie o trattato presso opportuni impianti che il servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture) ha approvato ed ammesso a partecipare al programma riguardante il legname essiccato in forno (kiln dried);

b) il legname deve essere essiccato (kiln dried) per un tempo sufficiente a mantenere per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C la parte più interna del legname stesso, in un forno appositamente collaudato ed approvato da un ente ufficiale di selezione/ispezione del legname all'uopo riconosciuto dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America; qualora venga utilizzato un metodo che non porta al raggiungimento di una temperatura di 56 °C (misurata con termometro a bulbo secco), il procedimento di essiccazione in forno deve prevedere, a conclusione del ciclo, un periodo di trattamento del legname con temperatura del forno di 60 °C per almeno un'ora;

c) se risultano soddisfatte le condizioni indicate alla lettera *b)*, un incaricato della segheria di cui alla lettera *a)* appone o fa apporre un marchio normalizzato su ciascun involto affastellato o sull'involucro dello stesso;

d) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America, predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un sistema di controllo prevede che ispettori del servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera *a)*, nonché ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

f) il legname deve essere scortato da un «certificato di trattamento termico in appositi forni (kiln facility)», definito nell'ambito del programma di cui alla lettera *a)*, conforme al modello riportato in allegato alla presente decisione e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma approvato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate con la copia del certificato di trattamento termico di cui alla lettera *f)* del precedente articolo. Detti servizi fitosanitari regionali daranno altresì comunicazione circa le intercettazioni di legname di conifere non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

HEAT TREATMENT CERTIFICATION USING A KILN FACILITY

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL (or as indicated in DESCRIPTION OF CONSIGNMENT)	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE

The lumber described below is certified to have undergone an appropriate heat treatment to achieve a minimum wood care temperature of 56 degrees C for 30 minutes

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT	

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U S Department of Agriculture The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency No financial liability shall be attached to the U S Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

95A2725

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere essiccato in forno dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/422/CEE del 22 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried);

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validità della decisione anzidetta successivamente al 1° aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried), di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere lavorato presso le segherie che «Agriculture Canada» ha approvato ed ammesso a partecipare al programma riguardante il legname essiccato in forno (kiln dried);

b) il legname deve essere essiccato (kiln dried) per un tempo sufficiente a mantenere per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C la parte più interna del legname stesso, in un forno appositamente collaudato ed approvato da un organismo ufficiale di selezione del legname all'uopo riconosciuto da «Agriculture Canada»; qualora venga utilizzato un metodo che non porta al raggiungimento di una temperatura di 56 °C (misurata con termometro a bulbo secco), il procedimento di essiccazione in forno deve prevedere, a conclusione del ciclo, un periodo di trattamento del legname con temperatura del forno di 60 °C per almeno un'ora;

c) se risultano soddisfatte le condizioni indicate alla lettera *b)*, un incaricato della segheria di cui alla lettera *a)* appone o fa apporre un marchio normalizzato su ciascun involto affastellato o sull'involucro dello stesso;

d) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da «Agriculture Canada», predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) un sistema di controllo prevede che ispettori di «Agriculture Canada» procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera *a)*, nonché ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

f) il legname deve essere scortato da un «certificato di trattamento termico in appositi forni (kiln facility)», definito nell'ambito del programma di cui alla lettera *a)*, conforme al modello riportato in allegato alla presente decisione e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma approvato da «Agriculture Canada».

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali trasmetteranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate con la copia del certificato di trattamento termico di cui alla lettera *f)* del precedente articolo. Detti servizi fitosanitari regionali daranno altresì comunicazione circa le intercettazioni di legname di conifere non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

HEAT TREATMENT CERTIFICATE — USING KILN FACILITY

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR — AVEC SÉCHOIR

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat
		Date (of / d'inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)
Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d'origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de départ	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents

The coniferous lumber to which this certificate applies has been dried in a kiln, and during the process, has achieved thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector

Le bois de conifères débité qui est visé par le présent certificat a été séché au four pendant une durée mortelle pour le nématode du pin et son vecteur

Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

Print / En majuscules — and / et — Signature date

USE OF CERTIFICATE

● Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.

● Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter.

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - for optional use of exporter.

Point of loading - for optional use of exporter.

Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter

Country of origin - Canada.

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use.

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and signature - the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type his/her name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly heat treated, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT

● Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et repertoriés par Agriculture Canada.

● Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expediteur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.

Numéro du certificat - Se refère à un numéro devant être assigne par la scierie ou l'expediteur approuvé Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débite assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimes a l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'eviter toute confusion, le numero peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs repertoriés et approuves par Agriculture Canada peuvent participer au programme Le numéro de scierie peut être imprime a l'avance sur le certificat. Il est compose de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Lieu de chargement - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port de départ - A l'usage facultatif de l'exportateur

Port destinataire - A l'usage facultatif de l'exportateur

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilises que pour le bois débite destine aux pays qui ont approuve leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, categories, nombre de paquets, numeros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplementaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernieres doivent porter le numero de la scierie, le numéro du certificat et la signature.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnes de certificats individuels, inscrire les numeros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numeros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas necessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat a la scierie ou le representant de l'expediteur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom a côte de la case réservee à la signature. Elle doit egalement signer le certificat, à titre de personne autorisee au nom de la scierie ou de l'expediteur. La signature indique que le bois a ete traité à la chaleur convenablement, qu'il a eté inspecte et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présente aux autorités competentes d'un pays importateur quand le bois est dechargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de verification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expediteurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer electroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numero approuve de la scierie.

95A2726

DECRETO 11 maggio 1995.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere dal Canada.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/365/CEE del 2 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico;

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validità della decisione anzidetta successivamente al 1° aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname è stato lavorato presso segherie o trattato in adeguati impianti che «Agriculture Canada» ha approvato ed ammesso a partecipare al programma di verifica del trattamento termico;

b) si è proceduto ad un trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C, in forni controllati, verificati ed approvati da un organismo collaudatore indipendente all'uopo riconosciuto da «Agriculture Canada»; i dati relativi al tempo ed alla temperatura del trattamento cui è sottoposta ciascuna partita vanno registrati e conservati;

c) la verifica di cui alla lettera *b)* va effettuata applicando un metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme, il tempo necessario per mantenere per 30 minuti ad una tempreratura di 56 °C la parte più interna del legname; in base a tale verifica va definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento;

d) i forni di cui alla lettera *b)* sono dotati di un impianto tarato per la registrazione della temperatura raggiunta durante il trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo collaudatore di cui alla lettera *b)*;

e) se risultano rispettate le prescrizioni della lettera *b)*, un incaricato della segheria di cui alla lettera *a)* appone o fa apporre un marchio normalizzato sul quarto superiore destro di una delle superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato;

f) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da «Agriculture Canada», predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da *a)* ad *e)*;

g) un sistema di controllo prevede che ispettori di «Agriculture Canada» procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera *a)*, nonché ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

h) il legname è scortato da un «certificato di trattamento termico in forno», definito nell'ambito del programma di cui alla lettera *a)*, conforme al modello riportato in allegato al presente decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie autorizzate a partecipare a detto programma approvato da «Agriculture Canada».

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

HEAT TREATMENT CERTIFICATE — USING HEAT CHAMBERS

CERTIFICAT DE TRAITEMENT À LA CHALEUR AVEC CHAMBRES THERMIQUES

Exporter (Name and address) Expórtateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat
		Date (of / d'inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)

Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d'origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire

Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de départ	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers.

The coniferous lumber to which this certificate applies has been heated to achieve thermal death times for Pinewood Nematode (PWN) and its vector.

Ce document a été délivré en vertu du programme officiellement approuvé par la division de la protection des végétaux d'Agriculture Canada. Les produits indiqués sur ce document peuvent être inspectés à l'occasion par cet organisme avant l'expédition sans qu'aucune responsabilité financière ne soit imputée à l'organisme ou à ses agents.

Le bois de conifère débité qui est visé par le présent certificat a été soumis à un traitement thermique d'une durée mortelle pour le nematode du pin et son vecteur.

Authorized person responsible for certification - Personne autorisée responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expéditeur

and / et

Print / En majuscules — Signature — date

USE OF CERTIFICATE

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.

- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter.

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occurred.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the programme. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the programme. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - for optional use of exporter.

Point of loading - for optional use of exporter.

Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada.

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined for countries who have approved their use.

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the 'Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification.

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate programme at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly heat treated, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates as the standard format illustrates. They may be printed electronically. The approved mill number may be pre-printed on the documents.

USAGE DU CERTIFICAT

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expediteurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.

- Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.

Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Lieu de chargement - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Port de départ - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Port destinataire - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des especes, marques, catégories, nombre de paquets, numeros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur le certificat dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas necessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxieme certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été traité à la chaleur convenablement, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux autorites compétentes du pays importateur lorsque le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-memes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer électroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie.

95A2727

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di vigilatrice d'infanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania dalla sig.ra Annone Daniela;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo espresso nella seduta del 22 dicembre 1994;

Delibera:

Il titolo di studio, diploma di «Kinderkrankenschwester» conseguito in Germania in data 24 settembre 1987 dalla sig.ra Annone Daniela, nata a Berlino (Germania) il 1° novembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia» ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A2646

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 aprile 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1989, riguardante integrazione e rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 1986 relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Squillace;

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 1989 e 5 luglio 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1989 e del 26 luglio 1991, con i quali il predetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento in data 10 novembre 1994 con il quale l'ordinario diocesano di Catanzaro-Squillace, nel dichiarare che nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale 31 ottobre 1989, per mero errore materiale, vennero inseriti due enti non aventi natura beneficiale, ne dispone la cancellazione dall'elenco;

Accertato che occorre procedere alla necessaria rettifica;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Delibera:

Dall'elenco di cui al decreto in data 31 ottobre 1989, richiamato in premessa vengono cancellati gli enti di cui ai numeri d'ordine 93 e 94 di seguito indicati:

93. Comune di Girifalco, beneficio parrocchiale del Rosario noto anche come prebenda confraternita del Rosario, con sede in 88024 Girifalco.

94. Comune di Girifalco, beneficio parrocchiale di San Rocco noto anche come E.M. S. Rocco, con sede in 88024 Girifalco.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A2647

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 maggio 1995.

Rettifica ai decreti ministeriali del 1° dicembre 1994, del 21 febbraio 1995 e del 12 aprile 1995 concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995 e del 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995, concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e

veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

Viste le comunicazioni inviate dall'AOGOI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica relative alla «mancanza assoluta» di adesione di tale sigla sindacale — nell'ambito dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale — alla Federazione nazionale coordinamento sindacati medici - Co.Si.Me., a cui precedentemente aveva dichiarato di aderire;

Tenuto conto che a seguito delle comunicazioni sopra riportate, con la mancanza di adesione dell'AOGOI al Co.Si.Me., tale Federazione sindacale — in base ai dati in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica ed ai criteri ed ai parametri di cui alle direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — non risulta più in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale nell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e non può pertanto essere ancora inclusa tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto che all'art. 1, comma 1, n. 4), del suddetto decreto del Ministro per la funzione pubblica 12 aprile 1995 è stata indicata la denominazione della Federazione sindacale U.M.SPE.D-CIDA al posto di U.M.SPE.D. (AAROI-AIPAC) - CIDA, come specificato in una successiva comunicazione della predetta Federazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, Consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995 e del 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995, concernenti: «Individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e relative specifiche tipologie professionali, del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del predetto contratto collettivo è sostituito dal seguente:

1) ANAAO/ASSOMED;

2) CIMO;

3) Federazione FP CGIL Medici - UIL Medici - FIALS Medici e CUMI AMFUP;

4) U.M.SPE.D (AAROI-AIPAC) - CIDA;

5) CISL Medici;

6) ANPO;

7) SIVEMP («specifica tipologia professionale»);

8) SNR («specifica tipologia professionale»);

9) SIMET («specifica tipologia professionale»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A2694

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 1995.

Fissazione del nuovo termine di attuazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo è prorogata al 30 giugno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati soppressi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano inseriti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 1994 con il quale la durata dell'accordo è prorogata al 30 aprile 1995 in base all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 che approva l'atto del 18 marzo 1994 recante modificazioni ed integrazioni all'accordo di programma Val Basento;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 27 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1995, recante procedure e termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive delle imprese insediate nell'area della Val Basento;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 13 della legge sopra citata che al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che considera inseriti negli accordi di programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso;

Vista la decisione della Commissione europea, comunicata al Governo italiano con nota n. SG (95) D/3693 del 28 marzo 1995, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine ultimo per l'impegno degli aiuti finanziari dello Stato a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle attività in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare l'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento entro i termini fissati dalla Commissione europea, è emersa l'esigenza di prolungare la durata dell'accordo di programma di ulteriori otto mesi;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, che prevede che «il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento»;

Decreta:

Il termine di attuazione dell'accordo di programma, e successive modificazioni ed integrazioni, volto all'attuazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 1987, e successive modificazioni, è fissato al 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro: MASERA

95A2724

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1995.

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1994, che stabilisce le modalità per il riparto e la devoluzione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 relativamente ai fabbricati già rurali;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Ritenuta la necessità di estendere all'ICI l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 6 novembre 1992, relativo all'esecuzione di controlli per i tributi riscossi dai concessionari;

Considerata l'opportunità di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalità di trasmissione dei dati di riscossione e di effettuazione dei controlli relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, salva restando l'emanazione di ulteriori decreti per l'ICI dovuta per gli anni successivi;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, devono essere inviati, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, dai concessionari al Centro informativo del Dipartimento delle entrate entro il 31 maggio 1995. I dati relativi ai versamenti, sempre a titolo di ICI 1994, effettuati o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo la data del 31 gennaio 1995 devono essere trasmessi al predetto Centro informativo entro il mese successivo ad ogni semestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.

2. La trasmissione dei supporti magnetici è effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

3. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di due anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al Centro informativo del Dipartimento delle entrate.

Art. 2.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli tesi a verificare la completezza dei dati nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. I comuni, avvalendosi anche dei collegamenti telematici, trasmettono al Centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati delle quietanze emesse a fronte delle somme loro riversate dai concessionari a titolo di ICI relativa all'anno 1994. Analogamente provvede la Ragioneria generale dello Stato per le somme riversate dai concessionari alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale del 30 maggio 1994 citato nelle premesse, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992, art. 1.

2. I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1, primo periodo, saranno stabiliti d'intesa tra il Ministero delle finanze, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e successivamente resi noti ai comuni.

3. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate, utilizzando i dati di cui al presente decreto, esegue controlli tesi a verificare che:

a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai riversamenti effettuati risultino corrispondenti a quelli risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo;

b) i riversamenti siano stati effettuati dal concessionario tempestivamente e che la commissione allo stesso spettante sia stata calcolata correttamente;

c) la ripartizione tra gli enti destinatari delle somme di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1994 sia stata effettuata correttamente.

Art. 4.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate provvede ad inviare a ciascun comune, tramite il «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale», i dati di cui all'art. 1, che interessano il comune stesso. I predetti dati sono utilizzati dal menzionato Consorzio al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; il Consorzio è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 15

ALLEGATO

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

I supporti magnetici predisposti dai concessionari, contenenti i dati delle riscossioni a titolo di imposta comunale sugli immobili e dei relativi versamenti sono costituiti da nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38.000;

tipo di codifica = EBCDIC con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 20.000 bytes per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Sistema informativo del Ministero delle finanze - Via Mario Carucci, 99 - 00143 ROMA;

concessione o ente: descrizione in chiaro della denominazione della concessione o ente che ha predisposto il supporto:

densità di registrazione: 38.000 b.p.i ;

data di scadenza;

causale dell'invio: versamenti diretti a titolo di ICI ai concessionari:

numero di cartucce su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

numero di ordine nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

Il supporto magnetico può contenere informazioni relative a tutte le concessioni: tutti i dati relativi ai pagamenti ricevuti e ai conseguenti versamenti costituiscono la «Unità di registrazione» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima cartuccia.

Non è consentito il frazionamento delle «Unità di registrazione» di una medesima concessione su diverse cartucce quando le stesse cartucce contengono informazioni relative a più concessioni.

La concessione o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di cartucce, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 200 caratteri:

1) Record-versamento;

2) Record-riscossione «contabile»;

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nel modello di versamento;

4) Record-riscossione «dati identificativi di società» per i modelli di versamento dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

I record di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei record-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976).

a) *Contenuto della «Unità di registrazione».*

Le singole «Unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati): Codice concessione, codice ente, numero quietanza, progressivo record, tipo record.

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inserito nel «file»; deve essere incrementato di una unità per successivi records versamento e riscossione contabile; per i records «anagrafici» (punti 3 e 4) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferiscono.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«Unità di registrazione», per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate dal concessionario:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.): codice identificativo della concessione;

b) codice ente (4-7. 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente;

c) numero di quietanza (comune) (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento al comune;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 1;

f) data del versamento (comune) (27-32, 6, D.E.): espressa in anno, mese e giorno indica la data del versamento al comune;

g) codice tesoreria (33-35, 3, D.E.): codice identificativo della Tesoreria dello Stato competente; vale zero per i versamenti effettuati interamente al comune;

h) numero di quietanza (Tesoreria) (36-45, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento alla Tesoreria; vale zero per i versamenti effettuati interamente al comune;

i) data del versamento (Tesoreria) (46-51, 6, D.E.): espressa in anno, mese e giorno indica la data del versamento alla Tesoreria; vale zero per i versamenti effettuati interamente al comune;

l) importo versato (comune) (52-64, 13, D.E.): importo del versamento effettuato al comune dal concessionario;

m) importo versato (Tesoreria) (65-77, 13, D.E.): importo del versamento effettuato alla Tesoreria dal concessionario; vale zero per i versamenti effettuati interamente al comune;

n) commissione (78-87, 10, D.E.): importo della commissione trattenuta dal concessionario;

o) numero di riscossioni (88-93, 6, D.E.): numero di riscossioni a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Vale 0 per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti, per i versamenti degli interessi maturati sui conti correnti;

p) flag tipo versamento al comune (94-94, 1, D.E.): assume i valori:

0 per versamento effettuato direttamente al comune competente;

1 per versamento effettuato tramite postagiro;

2 per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

q) flag tipo versamento (Tesoreria) (95-95, 1, D.E.): assume i valori:

0 per versamento effettuato direttamente alla Tesoreria competente;

1 per versamento effettuato tramite postagiro;

2 per versamento effettuato tramite conto corrente postale;

r) filler (96-200, 105, D.E.): vale sempre 0.

2) Record-riscossione «contabile»: contiene i dati relativi a ciascuna delle riscossioni effettuate a titolo di ICI da parte del concessionario, ivi comprese le riscossioni per le quali il concessionario medesimo non è competente:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati al comune competente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 3;

f) data del versamento da parte del contribuente (27-32, 6, D.E.): è la data, espressa in anno, mese e giorno, di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale;

g) codice fiscale del versante (33-48, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) periodo di riferimento del versamento (49-50, 2, D.E.): devono essere impostate le ultime due cifre dell'anno: vale 94;

i) numero di riferimento della quietanza (51-61, 11, D.E.): numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

j) importo versato dal contribuente (62-72, 11, D.E.): importo totale versato a fronte del codice tributo;

k) importo terreni agricoli (73-82, 10, D.E.): importo versato a fronte dei terreni agricoli;

l) importo aree fabbricabili (83-92, 10, D.E.): importo versato a fronte delle aree fabbricabili;

m) importo abitazione principale (93-102, 10, D.E.): importo versato a fronte dell'abitazione principale;

n) importo altri fabbricati (103-112, 10, D.E.): importo versato a fronte di altri fabbricati;

o) importo detrazione (113-120, 8, D.E.): importo della detrazione per l'abitazione principale;

p) flag di quadratura (121-121, 1, D.E.): assume i valori:

0 quadratura della somma totale versata con i singoli importi;

1 squadratura della somma totale versata con i singoli importi;

q) flag tipo squadratura (122-122, 1, D.E.): assume i valori:

1 se è indicato l'importo della detrazione e non l'importo relativo all'abitazione principale;

2 se è indicato l'importo della detrazione e l'importo della abitazione principale è superiore all'importo totale versato;

3 se è indicato l'importo della detrazione e l'importo della abitazione principale è inferiore all'importo totale versato;

4 se la detrazione è superiore al limite massimo, anche sulla base del conguaglio finale;

5 se il comune non è indicato ed il contribuente non è identificabile;

r) effettiva detrazione applicata dal concessionario (123-130, 8, D.E.);

s) ammontare imposta calcolata dal concessionario come riferita all'abitazione principale (131-140, 10, D.E.);

t) tipo versamento (141-141, 1, D.E.) vale:

1 se il versamento è effettuato alla concessione direttamente dal contribuente;

2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale;

3 se il versamento è effettuato alla concessione tramite azienda di credito convenzionata;

u) data di registrazione (142-147, 6, D.E.): è la data espressa in anno, mese e giorno, in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

v) flag di competenza del versamento del contribuente (148-148, 1, D.E.): vale:

1 se il versamento è effettuato a concessione competente territorialmente;

2 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

w) comune (149-173, 25, D.E.): comune di ubicazione degli immobili;

x) codice catastale del comune (174-177, 4, A.N.);

y) c.a.p. (178-182, 5, D.E.);

z) numero fabbricati (183-186, 4, D.E.): numero totale di fabbricati a fronte dei quali è versato il tributo;

z1) flag acconto-saldo (187-187, 1, D.E.): è impostato a:

1 per versamento di acconto;

2 per versamento di saldo;

3 per versamento in unica soluzione;

z2) flag-fabbricati ex rurali (188-188, 1, D.E.): vale:

1 per fabbricati ex rurali;

0 altrimenti;

z3) filler (188-200, 13, D.E.): vale zero.

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»: contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E.);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.): va indicato il codice catastale del comune competente;

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) cognome (27-50, 24, A);

g) nome (51-70, 20, A);

h) comune (71-95, 25, A): comune del domicilio fiscale;

i) filler (96-200, 105, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione «dati identificativi di società»: contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice concessione (1-3, 3, D.E);

b) codice ente (4-7, 4, A.N.);

c) numero di quietanza (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente, oppure numero del postagiro oppure del bollettino di conto corrente postale se utilizzati tali mezzi di versamento;

d) progressivo record (18-25, 8, D.E.);

e) tipo record (26-26, 1, D.E.): vale sempre 4;

f) ragione sociale o denominazione (27-86, 60, A N);

g) comune del domicilio fiscale (87-111, 25, A);

h) filler (112-200, 89, D.E.): vale sempre zero.

5) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-3, 3, D.E.): vale sempre zero;

b) codice centro (4-6, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (7-7, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza, vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del sistema informativo che ne ha evidenziato gli errori. Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del sistema informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (8-13, 6, D.E): è la data, espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza di invio dei dati;

e) numero di cartucce (14-15, 2, D.E.): numero di cartucce su cui sono contenuti i dati dei versamenti relativi alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di cartuccia (16-17, 2, D.E.): numero di ordine della cartuccia nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata:

g) numero di record tipo 1 inseriti nella cartuccia (18-27, 10, D.E.);

h) numero di record tipo 3 inseriti nella cartuccia (28-37, 10, D.E.);

i) numero di record tipo 4 e 5 inseriti nella cartuccia (38-47, 10, D.E.);

l) numero di concessioni (48-50, 3, D.E.): numero di concessioni i cui dati sono registrati nella cartuccia;

m) filler (51-200. 150, D.E.): vale sempre zero.

95A2723

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Ridefinizione della disciplina in materia di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformità delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1;

Ravvisata la necessità, per adeguare la disciplina in tema di assegni circolari al nuovo quadro normativo, di procedere all'abrogazione di deliberazioni del CICR e di decreti del Ministro del tesoro assunti in via d'urgenza, precedentemente assunti in materia;

Considerato altresì che tra i principi generali del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vi è quello volto a garantire il rispetto della parità concorrenziale tra gli intermediari;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. *Misura, composizione, modalità di versamento della cauzione da costituire a fronte della circolazione di assegni circolari o di altri titoli ad essi assimilabili o equiparabili.*

La Banca d'Italia determina la cauzione in misura non inferiore al 20% dell'importo degli assegni in circolazione. In presenza di sistemi di garanzia diversi rispetto alla cauzione che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni la cauzione può essere ridotta.

La cauzione può essere costituita esclusivamente in titoli. La Banca d'Italia determina la composizione della cauzione, avendo presente le tipologie di titoli che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni e le caratteristiche di liquidabilità dei titoli stessi. La Banca d'Italia determina altresì i criteri di valutazione dei titoli depositati in garanzia, coerentemente con le regole vigenti in materia di anticipazioni.

La cauzione è costituita presso la Banca d'Italia secondo le modalità dalla stessa indicate. Gli adeguamenti della cauzione devono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dalla Banca d'Italia, e comunque sulla base di segnalazioni a cadenza temporale non superiore al trimestre.

2. *Disposizioni revocate.*

Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:

delibera CICR del 23 dicembre 1986 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione di assegni circolari;

decreto ministeriale n. 218731 del 14 dicembre 1982, emanato dal Ministro del tesoro in via d'urgenza, e precedenti provvedimenti in materia, sulla misura della cauzione che le banche autorizzate debbono richiedere alle banche mandatarie alle quali sia stata affidata l'emissione di assegni circolari in qualità di corrispondenti;

delibera CICR del 29 dicembre 1977 sugli assegni circolari a taglio fisso di importo modesto (c.d. «miniassegni») e relativo decreto ministeriale del 3 febbraio 1978, emanato dal Ministro del tesoro al fine di rendere esecutiva la cennata delibera;

delibera CICR del 30 marzo 1973 relativa agli assegni bancari a copertura garantita, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia;

delibera CICR del 14 maggio 1971 concernente l'obbligo di rivalutazione dei titoli vincolati a garanzia a seguito delle oscillazioni delle relative quotazioni;

delibera CICR del 5 settembre 1969 sull'emissione degli assegni circolari da parte di enti non bancari relativamente alla disposizione che consente al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia il conferimento dei mandati di corrispondenza a privati;

delibera CICR del 16 novembre 1962 e relativi decreti di attuazione (decreto del Ministro del tesoro del 6 dicembre 1962 e decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1963) sui depositi cauzionali a garanzia dell'emissione di assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita;

ogni altra disposizione incompatibile con la presente delibera.

3. *Istruzioni applicative.*

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 22 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2728

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Ridefinizione della disciplina in materia di investimenti immobiliari delle banche ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 53, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

Visto l'art. 67, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, al fine di realizzare la vigilanza consolidata ha la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato ovvero suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

Visto il decreto 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'individuare i criteri volti a contenere i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze, stabilisce che a tal fine gli investimenti in immobili e partecipazioni devono essere contenuti entro l'ammontare dei fondi patrimoniali;

Visto il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 il quale, nell'ambito della definizione dei criteri di individuazione delle partecipazioni detenibili, prevede, tra l'altro, che l'ammontare complessivo degli investimenti in partecipazioni e immobili non può comunque superare il limite del patrimonio di vigilanza così come definito in sede comunitaria in materia di fondi propri;

Ravvisata la necessità di adeguare la disciplina in tema di investimenti immobiliari delle banche al nuovo quadro normativo;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Delibera:

1. *Investimenti immobiliari delle banche.*

Le banche possono effettuare investimenti in immobili nel rispetto della tipicità dell'oggetto sociale bancario. La Banca d'Italia disciplina le possibilità operative delle banche e dei gruppi bancari in materia avendo presente che l'ammontare complessivo degli investimenti in immobili e partecipazioni non può comunque superare il patrimonio di vigilanza.

La Banca d'Italia, ove la situazione tecnica lo richieda, può fissare limiti più stringenti all'assunzione o al mantenimento degli investimenti immobiliari.

In caso di investimenti immobiliari effettuati per tutelare le ragioni di credito, è consentito il superamento del limite del patrimonio di vigilanza, nel rispetto delle regole prudenziali fissate dalla Banca d'Italia.

2. *Disposizioni revocate.*

Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:

delibera CICR del 4 giugno 1952 relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale dipendente delle banche;

delibera CICR del 20 marzo 1962 che ha elevato l'aliquota dei fondi di previdenza da investire in beni immobili al 50% dei fondi stessi;

delibera CICR del 9 dicembre 1964 concernente gli investimenti in immobili dei fondi di liquidazione del personale delle aziende di credito;

ogni altra disposizione che risulti incompatibile con la presente delibera.

3. *Istruzioni applicative.*

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

In via transitoria, in attesa di una definitiva sistemazione della normativa in materia di fondi pensione, la Banca d'Italia può continuare ad applicare la speciale disciplina relativa agli investimenti immobiliari dei fondi di previdenza del personale.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2729

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Norme in materia di credito agrario e peschereccio, in attuazione dell'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definiscono le nozioni di credito agrario e di credito peschereccio, prevedendo che:

il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura nonché a quelle a esse connesse o collaterali;

Visto il comma 3 del medesimo articolo, il quale dispone che sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR;

Vista la delibera del 27 ottobre 1983 con la quale sono stati dichiarati finanziabili nell'ambito del credito agrario i comparti dei servizi all'agricoltura (informatica, ricerca, sperimentazione), del risparmio energetico e del trattamento industriale di residui agroalimentari;

Su proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

2. Ai fini del credito peschereccio, l'acquacoltura in acqua dolce è equiparata a quella in acqua salata.

3. Sono abrogate la delibera assunta in data 27 ottobre 1983 e tutte quelle incompatibili con le previsioni della presente delibera.

4. La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2730

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995.

Norme in materia di credito fondiario, in attuazione dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che definisce la nozione di credito fondiario come concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti;

Visti gli articoli 42, comma 4, e 44, comma 3, del citato decreto legislativo, i quali dispongono che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche e, rispettivamente, di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;

Visto l'art. 153 del medesimo decreto, il quale prevede che fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti;

Ravvisata l'esigenza che, per quanto concerne l'ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore della garanzia, sia fissato un limite unico per tutte le particolari operazioni di credito, in coerenza con la razionalizzazione normativa compiuta dal testo unico;

Considerata l'opportunità che, in ordine ai finanziamenti su immobili gravati da ipoteca con grado successivo al primo, la normativa venga adeguata al principio di piena concorrenza tra le banche, rimettendo a esse la valutazione della misura dell'affidamento in relazione alla capienza dell'ipoteca;

Su proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.

2. In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso.

3. Le disposizioni sub 1. e sub 2. si applicano anche alle operazioni di credito alle opere pubbliche e di credito agrario, qualora siano garantite da ipoteca su immobili.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni applicative della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2731

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Assegnazione di risorse di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1990-91 agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'integrazione dei fondi di quiescenza.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 270/1993, in base al quale dal 1° gennaio 1994 il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali è iscritto all'I.N.P.D.A.P. ai fini del trattamento di previdenza;

Vista la propria deliberazione del 7 aprile 1993, con la quale è stata assegnata alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 25.376.450.000 per l'integrazione dei fondi di quiescenza del personale degli istituti medesimi;

Vista la proposta del Ministro della sanità del 27 gennaio 1995 concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome delle somme di lire 10 miliardi e 5 miliardi a valere, rispettivamente, sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1990 e 1991 in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'integrazione dei fondi di quiescenza del personale degli istituti medesimi;

Considerato che nella ripartizione di tali somme si è tenuto conto, oltre che dell'acconto già corrisposto in data 7 aprile 1993, anche delle disponibilità accantonate dagli istituti medesimi;

Ritenuto di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro della sanità;

Considerato che l'istituto zooprofilattico di Palermo è escluso dalla ripartizione poiché ha coperto integralmente il fabbisogno con risorse proprie;

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, in data 12 gennaio 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, anni 1990-91, è assegnata alle regioni e province autonome interessate la somma di lire 15 miliardi per l'integrazione dei fondi quiescenza del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui 10 miliardi di lire a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1990 e 5 miliardi di lire sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991.

Detto importo, necessario per consentire il passaggio dei fondi di quiescenza all'I.N.P.D.A.P., è ripartito secondo la tabella allegata, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 49

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1990-91 - PARTE CORRENTE. FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI.

(In milioni di lire)

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni
Torino	Piemonte Liguria Valle d'Aosta	422
Brescia	Lombardia Emilia-Romagna	580
Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia P.A. Trento P.A. Bolzano	1.395
Perugia	Umbria Marche	4.837
Roma	Lazio Toscana	1.010
Teramo	Abruzzo Molise	3.223
Portici	Campania Calabria	1.118
Foggia	Puglia Basilicata	895
Palermo	Sicilia	—
Sassari	Sardegna	1.520
	Totale . . .	15.000

95A2653

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Ripartizione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1995.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, i quali dispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a ciascuna regione;

Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse difforme da quello stimato, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvederà, a norma del comma 15 del predetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1995 ad esse effettivamente spettanti;

Visti gli articoli 34, comma 3, e 46, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-97 con la quale è stato fissato in lire 39.794 miliardi lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1995;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante disposizioni per il risanamento della finanza pubblica;

Considerato che, a seguito delle variazioni intervenute ai sensi delle predette disposizioni in materia di finanza pubblica, lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1995 di parte corrente ammonta a lire 39.209 miliardi;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 3 marzo 1995;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 1995;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Considerato che occorre provvedere anche per il 1995 all'assegnazione di una quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale a favore della Croce rossa italiana;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, pari a lire 39.209 miliardi sono dedotte le seguenti somme:

a) lire 2.185 miliardi per la copertura degli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui per il ripiano dei disavanzi dell'anno 1990;

b) lire 163 miliardi da assegnare alla Croce rossa italiana;

c) lire 2.074,593 miliardi relativi ad altre quote da distribuire per attività a destinazione vincolata (lire 425 miliardi) e la quota residua per il finanziamento degli oneri relativi al contratto del Servizio sanitario nazionale e per le convenzioni e le borse di studio per i medici specialisti.

La residua somma di lire 34.786,407 miliardi, a carico dello Stato, viene ripartita in via provvisoria, per l'anno 1995 tra le regioni interessate, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione e nella quale, accanto alle quote a carico del bilancio dello Stato, sono evidenziate anche le somme relative ai contributi sanitari presunti.

È assegnata, altresì, alla Croce rossa italiana, per l'anno 1995, la somma di lire 163 miliardi a valere sulla quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1995.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 24 aprile 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995
PARTE CORRENTE

	Contributi sanitari presunti	Quote a carico dello Stato in milioni di lire
	—	—
Piemonte	4.508.310	1.880.471
Valle d'Aosta	144.722	—
Lombardia	9.986.390	3.651.982
Provincia autonoma di Bolzano	484.322	—
Provincia autonoma di Trento	514.585	—
Veneto	4.502.820	2.323.971
Friuli-Venezia Giulia	1.238.460	278.246
Liguria	1.626.700	1.071.157
Emilia-Romagna	4.359.390	1.885.428
Toscana	3.465.080	1.960.541
Umbria	637.010	653.010
Marche	1.248.720	957.192
Lazio	5.112.400	2.860.098
Abruzzo	774.140	1.124.719
Molise	178.680	306.312
Campania	2.812.640	5.608.136
Puglia	2.072.530	3.954.950
Basilicata	294.280	548.640
Calabria	946.420	1.970.058
Sicilia	2.453.700	2.972.005
Sardegna	1.043.830	879.491
Totale	48.405.129	34.786.407

95A2654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 13 maggio 1995.

Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;

Visto il proprio atto 12 aprile 1995, recante disposizioni per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai *referendum* abrogativi per la cui votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1995, n. 161, che annulla la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nella parte in cui si applica alle campagne referendarie;

Considerata la conseguente possibilità dell'offerta di spazi pubblicitari per le campagne referendarie relativi a periodo successivo al giorno 11 maggio 1995, già indicato nel richiamato atto 12 aprile 1995, come limite temporale dell'effettuazione della pubblicità referendaria in applicazione del caducato art. 3, comma 6, del ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;

Considerata l'esigenza di salvaguardare la possibilità dell'effettuazione di pubblicità per tutti i quesiti referendari per i quali sono stati convocati i relativi comizi, confermando la precedente limitazione numerica di spot per ogni quesito referendario già stabilita in ragione dell'elevato numero complessivo dei quesiti medesimi e della necessità di concentrazione degli spot nelle fasce orarie di maggior ascolto;

Ritenuta l'esigenza di fissare i nuovi limiti temporali e le connesse modalità per la presentazione dell'offerta di spazi pubblicitari per la campagna referendaria e di rivedere i limiti delle relative tariffe per favorire per quanto possibile l'accesso a tale forma di comunicazione, ritenuta dalla Corte costituzionale inerente all'esercizio di un diritto politico fondamentale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 4 e l'art. 12 del proprio atto 12 aprile 1995 sono soppressi.

Art. 2.

1. Il termine di sette giorni indicato nel comma 1 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 13 è sostituito con il termine di cinque giorni e si intende decorrere dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui alla lettera *e)* ed alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 5 del proprio atto 12 aprile 1995 sono sostituite dalle seguenti:

«*e)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati nei limiti delle residue disponibilità;

f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 6 del proprio atto 12 aprile 1995 è sostituito dal seguente: «L'eventuale selezione tra richieste di inserzioni concernenti lo stesso quesito referendario pervenute in numero più elevato di quello consentito dal comma 3, provenienti da sostenitori diversi dello stesso schieramento, avviene: *a)* nell'ambito dello schieramento del sì, dando priorità alle eventuali richieste del Comitato promotore del *referendum*; *b)* per tutte le altre richieste nell'ambito dello schieramento del sì e, rispettivamente, nell'ambito dello schieramento del no, secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, salvo diverso accordo tra gli interessati, del quale deve conservarsi idonea documentazione.».

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 7 del proprio atto 12 aprile 1995 le parole «cinquanta per cento» e «ottanta per cento» sono rispettivamente sostituite dalle parole «quaranta per cento» e «settanta per cento».

2. Nel comma 2 dell'art. 7 del proprio atto 12 aprile 1995 le parole «sessanta per cento» sono sostituite con le parole «cinquanta per cento».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui alla lettera *e)* ed alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 13 del proprio atto 12 aprile 1995 sono sostituite dalle seguenti:

«*e)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati nei limiti delle residue disponibilità;

f) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi di pubblicità, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare il materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati;».

Art. 7.

1. L'art. 14 del proprio atto 12 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Limiti della pubblicità)*. — *1.* Gli spot pubblicitari per i *referendum* non possono contenere scene o slogan denigratori. Essi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario.

2. Il numero massimo degli spot ammissibili per ogni giorno non può essere superiore a due per ciascuno dei contrapposti schieramenti del sì o del no, considerati complessivamente senza distinzione tra i rispettivi sostenitori.

3. Per le emittenti televisive ogni spot non può durare più di quarantacinque secondi; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 13 e le ore 14 nonché tra le ore 18 e le ore 23. Per le emittenti radiofoniche ogni spot non può durare più di un minuto; la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 tra le ore 14 e le ore 18.

4. Gli spot relativi allo stesso quesito referendario debbono essere mandati in onda nell'identica fascia oraria, in sequenza continua tra di loro, in appositi spazi segnalati. Gli spazi degli spot per i *referendum* debbono essere distinti da quelli dei messaggi di pubblicità commerciale, ai quali non debbono essere accostati.

5. L'eventuale selezione tra sostenitori diversi dello stesso schieramento che complessivamente richiedano, per lo stesso quesito referendario, spazi pubblicitari in numero più elevato, per giorni o fasce orarie, da quello consentito nel comma 2 avviene: *a)* nell'ambito dello schieramento del sì, dando priorità alle eventuali richieste del comitato promotore del *referendum*; *b)* per tutte le altre richieste nell'ambito dello schieramento del sì e, rispettivamente, nell'ambito dello schieramento del no, secondo un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, salvo diverso accordo tra gli interessati del quale deve conservarsi idonea documentazione.

6. Ogni passaggio del medesimo spot è computato nel limite giornaliero fissato nel comma 2.

7. Nell'ambito dell'apposito spazio riservato in ogni giorno e fascia oraria, gli spot concernenti il medesimo quesito referendario che risultino prenotati dai contrapposti schieramenti debbono essere mandati in onda in modo alternato. A tal fine, nel primo giorno di trasmissione degli spot, successivo alla scadenza del termine per l'offerta di cui all'art. 13, la collocazione iniziale in ogni fascia oraria deve essere attribuita allo schieramento del sì; nel giorno seguente la collocazione iniziale in ogni fascia oraria deve essere attribuita allo schieramento del no, e così via procedendo, in modo alternato, per i giorni successivi.

8. Qualora in una fascia oraria, per ogni singolo quesito referendario, siano stati prenotati spot in numero diseguale per i diversi schieramenti, va rispettata comunque la regola della collocazione iniziale di cui al comma precedente.».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 15 del mio atto 12 aprile 1995 le parole «cinquanta per cento» sono sostituite con le parole «trentacinque per cento».

Art. 9.

1. Gli editori e le emittenti che, in data successiva alla sentenza della Corte costituzionale 10 maggio 1995, n. 161, e prima della pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avessero pubblicato o diffuso una nuova offerta di spazi pubblicitari sono tenuti, per la cessione degli spazi di propaganda referendaria successivi alla data di pubblicazione del presente atto, a rinnovare il proprio comunicato ai sensi e nei termini di cui agli articoli 5 e 13 dell'atto 12 aprile 1995 come modificati dagli articoli 3 e 6 del presente atto, inserendovi l'espressa precisazione che le prenotazioni già effettuate per spazi ancora da utilizzare debbono essere confermate nel termine di tre giorni da quello di pubblicazione o diffusione del nuovo comunicato.

Art. 10.

1. Rimane ferma ogni altra disposizione recata dal proprio atto 12 aprile 1995.

2. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A2791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 1° novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac, con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 69 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ormac, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze), unità di Scandicci, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 120 unità, su un organico complessivo di 181 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volta Industries, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Battistero, con sede in S. Pancrazio (Parma), unità di S. Pancrazio, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 93 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Battistero, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartor, con sede in Olmi di S. Biagio di Collalta (Treviso), unità di Olmi di S. Biagio di Collalta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unità, su un organico complessivo di 96 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartor, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud unità mensa c/o Sofer, con sede in Napoli, unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari ad 11 unità, su un organico complessivo di 13 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud unità mensa c/o Sofer, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di S. Giovanni Valdarno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pastificio Toscano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Magneti Permanenti, con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro Magneti Permanenti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nordwall, con sede in Piove di Sacco (Padova), unità di Piove di Sacco e Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nordwall, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Chianciano, con sede in Chianciano Terme (Siena), unità di Chianciano Terme, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, di cui 35 impiegati da 38,75 a 29 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 71 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Chianciano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scicom, con sede in Genova, unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seicom, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Necchi Perano, con sede in Rovigo, unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 312 unità, su un organico complessivo di 347 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Necchi Peraro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ortocori, con sede in Cori (Latina), unità di Cori, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ortocori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Donati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Campanile, con sede in Napoli, unità di c/o U.S.L. n. 20 di Aversa osp. «Maddalena» Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Campanile, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Artistica Le Porcellane, con sede in Calenzano (Firenze), unità di Calenzano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Artistica Le Porcellane, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ies Elettronics, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 160 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ies Elettronics, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simpa, con sede in Firenze, unità di

Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,5 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simpa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesa, con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1995 è autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarim, con sede in Salerno, unità di: c/o U.S.L. n. 20 Aversa osp. «Moscati» Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarim, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2698

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Servocavi, con sede in Milano e unità in Paderno Dugnano (Milano), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie C avi Sud, Azienda Meca, dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità di Giovinazzo, contrada Torre del Tuono (Bari), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 31 marzo 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi S.p.a., unità di Airola (Benevento), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 10 gennaio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società Italiana di Partecipazione, unità di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 28 maggio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Maserati già Officine Alfieri Maserati S.r.l., con sede legale in Modena, unità produttiva in Milano-

Lambrate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 20 gennaio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Informatica, unità di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 21 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unità di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 27 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Servizi Aziendali Pirelli Società Consortile p.a., unità di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 17 luglio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unità di Livorno Ferraris (Vicenza), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 2 maggio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è ulteriormente prorogata sino al 6 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993, della ditta S.r.l. Idealpast unità mensa c/o Borletti Climatizzazione appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Avellino e unità di Avellino.

Parere comitato tecnico: seduta del 31 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante S.r.l. Idealpast unità mensa c/o Borletti Climatizzazione, con sede in Avellino e unità di Avellino, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994, della ditta S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano e unità di Carrara Avenza (Massa), per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1994 con decorrenza 14 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta SAM - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso).

Parere comitato tecnico del 1° febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

Articolo 7, comma 1, legge 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in Salerno e unità di Salerno.

Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente Vnormativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 agosto 1993 al 1° agosto 1994, della ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano).

Parere comitato tecnico del 24 novembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unità di Vignate (Milano), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, con sede in Saronno (Varese) e unità di Saronno (Varese), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994.

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Binasco (Milano) e Chilivani (Sassari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1994 al 6 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unità di Somma Lombardo (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1994 all'11 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepilli, con sede in Gerenzano (Varese) e unità di Gerenzano (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'8 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impresa Costruzioni Concari cav. lav. Pietro, con sede in Parma e unità di Parma (diversi cantieri), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalsimpel, con sede in Milano e unità di Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Occhieppo, con sede in Occhieppo Superiore (Vicenza) e unità di Occhieppo Superiore (Vicenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCM Valma, con sede in Rovagnate (Como) e unità di Napoli e Rovagnate (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1994 al 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unità di Montalto Uffugo (Cosenza), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1994 al 22 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e prorogata dal 23 ottobre 1994 al 22 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni metalliche Settala, con sede in Caleppio di Settala (Milano) e unità di Caleppio di Settala (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unità di Albiano Magra (Massa), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farm Invest 84, con sede in Roma e unità di Roma e Stimigliano (Rieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1993 al 30 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.P.E.R. Italiana Perforazione e Ricerche, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unità di Prezzate di Mapello (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gama, con sede in Milano e unità di Albiate (Milano) e Pasturo (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15794 del 6 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unità di Sesto Ulteriano (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effemme, con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova) e unità di S. Giorgio in Bosco (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCM Valma, con sede in Rovagnate (Como) e unità di Napoli e Rovagnate (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 10 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria industriale Pero Carri, con sede in Pero (Milano) e unità di Pero (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1992 al 29 gennaio 1993.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 30 gennaio 1993 al 29 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.BAS., con sede in Castelmella (Brescia) e unità di Castelmella (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantore & C., con sede in Torino e unità di Rosta (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giorgioni di A. Giorgioni & C., con sede in Torino e unità di Torino, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon Società Italiana Contenitori, con sede in Torino e unità di Borgaro Torinese (Torino) e Mappano (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnofilter, con sede in None (Torino) e unità di None (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.L.I.M., con sede in Nova Milanese (Milano) e unità di Nova Milanese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1994 al 5 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 6 novembre 1994 al 5 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Lorioli, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoproduct Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Brianza Arreda S.p.a. già Merati S.p.a., con sede in Branzi (Bergamo) e unità di Muggiò (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 dicembre 1994 al 17 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simec Strutture, con sede in Aicurzio (Milano) e unità di Aicurzio (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Kappa, con sede in Roma e unità di Soncino (Cremona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1994 al 24 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 dicembre 1994 al 24 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A2699-95A2735

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.G.E.A. Editrice della Gazzetta di Parma al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 dicembre 1993 al 22 dicembre 1995, della ditta S.p.a. S.E.G.E.A. Editrice della Gazzetta di Parma, con sede in Parma e unità di Parma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.E.G.E.A. Editrice della Gazzetta di Parma, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 23 dicembre 1994 al 22 dicembre 1995.

95A2732

MINISTERO DEL TESORO

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e liquidazione coatta amministrativa della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, in Sicignano degli Alburni.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1995 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno) e posta la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A2673

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione per la provincia di Latina

Con decreto ministeriale n. I/2/5549/9 del 22 dicembre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito «B» della provincia di Latina, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1995 del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.399.259.250, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

95A2700

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° agosto 1994 la concessione della miniera per antimonio ed associati denominata «Tafone», sita nel territorio del comune di Manciano (Grosseto), è trasferita ed intestata alla società «Mineraria Campiano S.p.a.», con sede in 58024 Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz n. 63, c.a.p. 58024.

Con decreto distrettuale 11 marzo 1995 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna è accettata la rinuncia della società Unicem S.p.a., con sede in Torino, cap 10126 in via C. Marenco n. 25, alla concessione «Casana» di silicati idrati di alluminio, sita nel territorio del comune di Salsomaggiore Terme, provincia di Parma.

95A2680

Modificazione al provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciato alla società «Com.Fi.Re.S. - Compagnia fiduciaria di revisione e servizi S.r.l.», in Palermo.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1995, il decreto interministeriale 23 aprile 1981, con cui la società «Com.Fi.Re.S. - Compagnia fiduciaria di revisione e servizi S.r.l.», con sede legale in Palermo, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa all'attività esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione contabile di aziende, ed in quella che si riferisce alla denominazione sociale, variata in «Com.Fi.Re.S. - Società di revisione S.r.l.».

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A2701

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare: L02A «storia greca», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2711

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero.

settore scientifico-disciplinare: M09A «pedagogia generale», disciplina «pedagogia generale»;

settore scientifico-disciplinare: M10A «psicologia generale», disciplina: «psicologia generale»,

settore scientifico-disciplinare: M11C «psicologia del lavoro e applicata»; disciplina: «psicologia del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2713

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato,alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero

settore scientifico-disciplinare: Q05B «sociologia dei processi culturali e comunicativi», disciplina «sociologia dei processi culturali».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2712

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Perugia. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1995).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato a pag. 44, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «settore scientifico-disciplinare B01A - fisica generale - disciplina "*sperimentazioni* di fisica."», leggasi: «settore scientifico-disciplinare B01A - fisica generale - disciplina "*esperimentazioni* di fisica."».

95A2714

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189